

Informazioni importanti  
per gli **importatori**  
di prodotti chimici con base nell'UE<sup>1</sup>


## 2010 – È tempo di riclassificare i prodotti chimici!

Ai sensi del nuovo Regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (Regolamento CLP), è considerato un importatore chi immette sul mercato della Comunità miscele e sostanze chimiche importandole nel territorio dell'UE.

In quanto importatori siete tenuti a classificare, etichettare e imballare in conformità con il Regolamento CLP le sostanze chimiche e le miscele che importate. Siete tenuti, inoltre, a notificare la classificazione CLP delle vostre sostanze all'inventario delle classificazioni e delle etichettature istituito presso l'Agenzia europea per le sostanze chimiche.

**Ai sensi del Regolamento CLP siete considerati importatori se siete:**

- un **reimportatore** che intende importare all'interno di un paese dell'UE le medesime sostanze o miscele esportate in precedenza da un paese dell'UE, qualora la catena di approvvigionamento differisca o le sostanze in oggetto non siano state registrate ai sensi del Regolamento REACH o notificate all'inventario prima di essere esportate;
- un **riempitore** le cui sostanze o miscele di rifornimento provengono da un attore non appartenente all'UE;
- un **distributore** le cui sostanze o miscele di rifornimento provengono da un attore non appartenente all'UE;
- un **importatore di articoli esplosivi**.



<sup>1</sup> Il riferimento all'UE nel presente dépliant comprende anche Islanda, Norvegia e Liechtenstein.



## Quando è necessario eseguire la classificazione in conformità con il Regolamento CLP?

A partire dal **1° dicembre 2010** le **sostanze importate** devono essere necessariamente classificate, etichettate e imballate in conformità dei criteri del Regolamento CLP. La classificazione delle sostanze ai sensi della direttiva sulle sostanze pericolose continuerà ad avere corso fino al 1° giugno 2015. Fino ad allora, sia la classificazione ai sensi del Regolamento CLP che quella ai sensi della direttiva sulle sostanze pericolose devono essere menzionate nelle schede di dati di sicurezza.

A partire dal **1° giugno 2015** le **miscele importate** devono essere necessariamente classificate in conformità dei criteri del Regolamento CLP.

## Quando è necessario notificare sostanze all'ECHA?

Le **sostanze** importate il 1° dicembre 2010 o successivamente devono essere notificate all'Agenzia **entro 1 mese** dalla loro prima importazione. Ciò significa che il **3 gennaio 2011** è il primo termine per la notifica. Una notifica comprende l'identità della relativa sostanza e la sua classificazione ed etichettatura.

## Chi è tenuto a notificare – un importatore o un rappresentante esclusivo?

Nell'ambito del Regolamento CLP, possono presentare una notifica all'Agenzia esclusivamente i fabbricanti e gli importatori con base nell'UE. Se una società non UE, per ragioni di riservatezza, decide di non svelare ai propri importatori UE la composizione dei suoi prodotti chimici, ha la facoltà di delegare uno degli importatori affinché effettui la notifica per conto degli altri importatori (notifica in qualità di gruppo). In questo caso sarà solo l'importatore designato a ricevere le necessarie informazioni riservate. Tale importatore può anche essere un rappresentante esclusivo nominato ai fini della registrazione ai sensi del Regolamento REACH. Quando un rappresentante esclusivo importa nel territorio dell'UE campioni relativi ai prodotti chimici può essere considerato un importatore. Gli importatori, compreso il rappresentante esclusivo di cui sopra, devono ricevere conferma scritta dalla società non UE relativamente alle sostanze che sono tenuti a notificare all'inventario.

## Come ci si prepara alla notifica?

- **Identificate** all'interno della vostra società quale sarà la persona responsabile della conformità al Regolamento CLP.
- **Create un elenco** di tutte le sostanze e miscele che importate.
- **Verificate** chi effettuerà la notifica per conto di una società non UE.
- **Eseguite le prime azioni preparatorie**, ad esempio provvedete alla formazione del vostro personale relativamente al Regolamento CLP e aggiornate il vostro software d'autore multimediale per la scheda di dati di sicurezza.

## A chi rivolgersi per ulteriori informazioni?

Nel sito web dell'ECHA è presente una sezione specifica dedicata al Regolamento CLP.

[http://echa.europa.eu/clp\\_it.asp](http://echa.europa.eu/clp_it.asp)

In questa sezione troverete informazioni generali sul Regolamento CLP e i link:

- alla **Guida introduttiva** al Regolamento CLP
- alla **Guida** all'applicazione dei criteri del Regolamento CLP
- alle **Domande frequenti (FAQ)** che offrono chiarimenti su questioni relative all'applicazione pratica del Regolamento CLP
- agli **strumenti informatici** per le procedure pertinenti nell'ambito del Regolamento CLP e ai manuali/informazioni su come utilizzarli.

Per qualunque ulteriore dubbio, potete anche rivolgervi a:

- il/i vostro/i **fornitore/i** per domande in merito a sostanze, miscele o articoli specifici;
- la vostra **associazione commerciale o industriale** per questioni specifiche del settore;
- il vostro **helpdesk nazionale** per domande sulla conformità al Regolamento CLP.

Gli helpdesk nazionali presenti in tutti gli Stati membri dell'UE vi forniranno assistenza nella lingua locale. I relativi dettagli di contatto sono disponibili all'indirizzo:

[http://echa.europa.eu/help/nationalhelp\\_it.asp](http://echa.europa.eu/help/nationalhelp_it.asp)

La notifica di sostanze immesse sul mercato in data 1° dicembre 2010 deve avvenire entro il 3 gennaio 2011. L'ECHA raccomanda tuttavia di presentare una notifica prima del 24 dicembre 2010.